

proposta di legge n. 350

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 6 novembre 2009

—————

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2010
E PLURIENNALE 2010/2012 DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2010)

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge, disciplinata dall'articolo 5 della legge regionale 31/2001, contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo 2010/2012.

L'articolo 1 definisce il quadro finanziario di riferimento per il periodo 2010/2012.

L'articolo 2 autorizza spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è determinata dalla legge finanziaria. I relativi importi sono indicati nella tabella A, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2001.

L'articolo 3 autorizza il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella B, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001.

L'articolo 4 autorizza, per l'anno 2010, una serie di spese per gli importi indicati nella tabella C.

L'articolo 5 autorizza i cofinanziamenti regionali sia di programmi statali, per gli importi elencati nella tabella D, sia di programmi comunitari, per gli importi indicati nella tabella E.

L'articolo 6 autorizza la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, a riscrivere le economie accertate, variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e di cassa, apportare variazioni al bilancio.

Con l'articolo 7, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero 2008/2010 - FEAGA (Piano d'azione regionale), è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo a sostegno degli interventi comunitari previsti dal piano di azione regionale.

L'articolo 8 ha la finalità di contribuire al processo di stabilizzazione e sviluppo dell'area del sud-est europeo, con l'impiego esclusivo di risorse statali vincolate.

L'articolo 9 ha la finalità di fare chiarezza e razionalizzare le modalità di pubblicazione dei bandi, di concorso pubblico, della Regione, alla luce delle sentenze TAR Lombardia, Milano, sez. III, 53/2008 e Cons. Stato, sez. V, 2077/2009.

L'articolo 10 ha la finalità di ampliare il bacino di reperimento dei soggetti cui conferire incarichi temporanei di natura fiduciaria, tenendo conto delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale 252/2009.

L'articolo 11 ha la finalità di assicurare lo sviluppo delle risorse umane e della qualità dei servizi erogati dalla Regione.

L'articolo 12 ha la finalità di consentire, come negli anni precedenti, il mantenimento delle professionalità acquisite dalla Regione e dagli enti locali per far fronte alle incombenze derivanti dal sisma del 1997 per tutto il periodo previsto dalla legge statale e sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate.

L'articolo 13 ha la finalità di assicurare il puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dalla legge regionale 27/2004 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale"

Articolo 14. Il meccanismo per il calcolo della maggiorazione fino al 30 per cento della tariffa, attualmente previsto dalla l.r. 12/2009 "Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale", è considerato dalle aziende troppo discrezionale. Hanno quindi richiesto di inserire una misura fissa, di importo corrispondente a quello adottato in precedenza, il quale, peraltro, era determinato con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della l.r. 45/1998 (v. da ultimo la n. 333/2009). Il rinvio all'atto amministrativo consente di venire incontro alla richiesta, evitando l'eccessiva rigidità della norma di legge.

Articolo 15. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca ha chiesto alle Regioni di assumere iniziative a favore dei giovani colpiti dal terremoto abruzzese e, nello specifico, la possibilità di concedere l'esonero dal pagamento della tassa regionale per l'anno accademico 2009/2010 agli studenti residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici, iscritti in università diverse da quelle dell'Abruzzo. Il Presidente della Regione ha aderito all'iniziativa. Da qui l'esigenza di predisporre uno specifico articolo di legge regionale. Si ricorda che la tassa regionale sul diritto allo studio universitario è stata istituita con legge 549/1995, articolo 3, comma 20, recepita con l.r. 38/1996, articolo 38 e seguenti.

Articolo 16. La norma è volta ad ampliare la platea dei soggetti cui possono essere rivolti gli interventi del testo unico per le attività produttive, al fine di consentire anche ad associazioni, fondazioni o altri soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro di accedere a specifiche misure attivate nei prossimi quadri attuativi della legge. Ciò risponde a richieste specifiche pervenute da soggetti di natura non imprenditoriale e consente, anche con riferimento ad altre situazioni, di incentivare forme di integrazione tra sistema produttivo e mondo delle organizzazioni non lucrative, particolarmente utili in questo momento di difficile congiuntura economica. L'attivazione della misura in questione è volta ad incrementare il numero di soggetti presenti sul territorio regionale, in grado di offrire servizi

avanzati alle imprese, accompagnandole nei processi di certificazione di qualità.

Articolo 17. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica che ha colpito il sistema produttivo della regione a seguito della più grave crisi finanziaria mondiale, la Giunta regionale ha varato, nel corso dell'ultimo scorcio del 2008 e nei primi mesi del 2009, un pacchetto di misure atte a fronteggiare il deterioramento del tessuto produttivo ed occupazionale. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 precisa che è possibile, al termine degli interventi finanziati con fondi comunitari, che la quota residua, se disponibile per l'ente pubblico gestore ed in assenza di vincoli di destinazione impressi dalla normativa comunitaria, sia attribuita al confidi e da questi imputata a mezzi patrimoniali. Con riferimento ai fondi comunitari di cui al periodo di programmazione 1994/1999, la normativa prevedeva che vi fosse un fondo indipendente, costituibile anche nell'ambito di un organismo già esistente, purché vi fosse una convenzione di attuazione, soggetta, così come lo Statuto, ad approvazione preliminare da parte della Commissione.

Articolo 18, comma 1. In relazione al riscontrato decremento, negli anni, dei pagamenti annuali dei permessi di ricerca per la raccolta dei funghi, dovuti ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 25 luglio 2001, n. 17, si subordina il rilascio del tesserino di cui all'articolo 4 della stessa al pagamento di una quota corrispondente all'importo del permesso annuale. Al fine di semplificare le modalità di riscossione delle somme per il permesso di raccolta, dovute ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 17/2001, nonché di definire con chiarezza l'aggiornamento nel tempo delle somme medesime, le modifiche proposte, dai commi 4, 5, 6, 8 e 9, riducono la tipologia dei permessi (ora biennali, annuali, semestrali, settimanali e giornalieri) e contemporaneamente ne aggiornano gli importi in base agli indici ISTAT del periodo 2001/2009, stabilendo altresì l'aggiornamento annuale automatico degli importi così rivalutati, sempre in relazione ai dati ISTAT sull'andamento del costo della vita. Si prevede inoltre che i soggetti che esercitano l'attività di raccolta effettuino il pagamento direttamente agli enti competenti, cosicché non sarà più necessaria la successiva ripartizione delle somme, ora introitate dalla Regione e dalla stessa ridistribuite. Comma 7. Si prevede più correttamente che gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive siano esentati dal pagamento del permesso alla raccolta, se la esercitano nell'ambito del territorio degli stessi beni gravati da uso civico. Comma 10. L'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 14 della

l.r. 17/2001 non prevede esplicitamente, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, il pagamento del permesso alla raccolta, che pertanto viene introdotto, sempre a titolo di sanzione, per un importo pari a quello del permesso di raccolta biennale.

Articolo 19, commi 1 e 2. L'attuale disposizione del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 6/2005 non consente di applicare distintamente le disposizioni nazionali e quelle regionali, lasciando intendere che vi siano due distinti atti regolamentari in materia di vincoli idrogeologici. Occorre fare salve le disposizioni vigenti in attesa delle nuove disposizioni regolamentari. Comma 3. Al fine di semplificare l'iter di predisposizione dei progetti da parte dei piccoli Comuni e tenuto conto della funzione del Corpo forestale dello Stato ai sensi della legge 36/2004, occorre eliminare il parere del comando stazione del CFS al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 6/2005. Commi 4 e 5. L'attuale disposizione del comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 6/2005 non consente l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme citate nella modifica che si propone. La modifica del comma 3 è necessaria in quanto il procedimento sanzionatorio non sempre si conclude con l'ordinanza di ingiunzione al pagamento (es. oblazione). Con il testo che si propone l'ente competente adotta un'ordinanza specifica per applicare l'ulteriore sanzione.

Articolo 20. L'articolo proposto fa riferimento all'articolo 5 della legge 67/1993, che restituiva alle Province le funzioni assistenziali, tra le quali quelle in argomento, già esercitate alla data di entrata in vigore della legge 142/1990 che le aveva conferite ai Comuni. In base all'interpretazione fornita dal Comitato tecnico consultivo per la legislazione e contenuta nel parere in data 31 marzo 2008 con riferimento alle funzioni ex OMNI (ugualmente ricomprese nell'articolo 5 della legge 67/1993), la suddetta norma è da considerare ormai implicitamente abrogata nella nostra Regione, con la conseguenza che spetta ormai ai Comuni l'esercizio di tutte le competenze assistenziali ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 10/1999, in mancanza di una disposizione regionale specifica che le mantenga alle Province. Di fatto peraltro le Province marchigiane hanno continuato fino ad oggi a svolgere tali funzioni di assistenza ed è intervenuta la precisa richiesta dei beneficiari di mantenerle in capo agli stessi enti provinciali. Le Province hanno manifestato disponibilità al riguardo, richiedendo una compartecipazione dei Comuni al sostenimento degli oneri relativi.

Articolo 21. La proposta nasce dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale, in seguito

all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2009, n. 1154, di accelerare i tempi di progettazione e di appalto degli interventi per il settore degli investimenti sanitari, previsti dall'accordo di programma approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2008, n. 1389 e stipulato il 18 marzo 2009 dalla Regione Marche e dal Ministero del lavoro. Al fine di abbreviare i tempi di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, trasformazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, il tavolo tecnico appositamente costituito ha elaborato la proposta di modifica dell'articolo 7 della l.r. 20/2000.

L'articolo 22, come tutti gli anni, ripropone l'istituzione del fondo di rotazione per la progettazione, di importo invariato rispetto alla finanziaria 2009.

Articolo 23. La proposta nasce dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale, in seguito all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale 1154/2009, di accelerare i tempi di progettazione e di appalto degli interventi per il settore degli investimenti sanitari, previsti dall'accordo di programma approvato con deliberazione della Giunta regionale 1389/2008 e stipulato il 18 marzo 2009 dalla Regione Marche e dal Ministero del lavoro. Il regolamento regionale 1/2009 per l'acquisizione di beni e servizi in economia prevede procedure semplificate per l'acquisizione in economia di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 mila euro. Al fine di abbreviare i tempi di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, ampliamento, trasformazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, il tavolo tecnico appositamente costituito ha proposto l'estensione del predetto regolamento alle aziende sanitarie attraverso l'inserimento nella legge della norma contenuta in questo articolo.

Articolo 24. L'articolo ha lo scopo di permettere l'avvio sperimentale del fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo di cui alla l.r. 11/2009 in attesa della costituzione dell'elenco regionale, che si ritiene di dover posticipare essendo in itinere una proposta di legge statale che muta profondamente ruoli e funzionamento dei soggetti dello spettacolo.

Articolo 25. Il progetto della legge finanziaria 2010 non sembra contemplare un nuovo piano triennale di edilizia scolastica ai sensi della legge 23/1996, né sono state definite a livello centrale le modalità e le procedure per l'utilizzo delle risorse disponibili per l'edilizia scolastica, stanziata con delibera CIPE del 18 gennaio 2009. Considerato che la Regione, di concerto con gli enti locali direttamente interessati, dovrà comunque continuare a perseguire l'obiettivo di

mettere in sicurezza l'intero patrimonio di edilizia scolastica regionale, viene inserito nella legge l'articolo in questione che consentirà di svincolare le risorse giacenti su un fondo di cofinanziamento attualmente non utilizzabili.

Articolo 26, comma 1. Si tratta della reiterazione di una norma già contenuta in precedenti leggi regionali (l.r. 23 febbraio 2007, n. 2, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19), finalizzata ad una più agevole attuazione dei piani di alienazione di immobili appartenenti al patrimonio della Regione, disposti con leggi regionali. Il comma 2 ridefinisce il prezzo di vendita dell'ex Hotel Marche di Tolentino a fronte della precedente gara risultata deserta.

L'articolo 27 serve a sanare un contenzioso con i Comuni originato dalla formulazione dell'articolo 17 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71, introdotta dalla finanziaria 2008.

L'articolo 28 ha la finalità di dotare l'Amministrazione, in via sperimentale nelle more di una normativa statale in materia, di una classificazione in senso ambientale delle spese sostenute dalla Regione, da elaborare con la fattiva collaborazione dell'ISTAT.

L'articolo 29 ha la finalità di dare evidenza normativa alla relazione illustrativa al bilancio, che ne costituisce prezioso strumento di lettura.

L'articolo 30 prevede il rifinanziamento, per l'anno 2010, del fondo regionale straordinario anticrisi.

L'articolo 31 prevede disposizioni relative all'utilizzo del fondo unico regionale.

L'articolo 32 prevede modifiche della l.r. 35/2001 "Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive" al fine di ridurre l'IRAP per determinati soggetti di imposta e determinate attività economiche.

L'articolo 33 approva il programma triennale 2010/2012 e l'elenco annuale 2010 dei lavori pubblici.

L'articolo 34 stabilisce disposizioni relative al servizio prestato da personale regionale, anteriormente all'immissione in ruolo.

L'articolo 35 prevede la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attivati per esigenze strutturali della Giunta regionale.

Articolo 36. Il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ha portato alla presentazione di numerose istanze per la realizzazione di centrali termoelettriche alimentate a biomasse, generando diverse problematiche che rendono necessario un intervento normativo. Il PEAR indirizza verso una filiera energetica corta, con l'utilizzo di

biomasse locali: il proliferare delle centrali potrebbe condurre all'impossibilità di soddisfare tale requisito. Occorre pertanto prevedere che il progetto dimostri con precisione la disponibilità di biomassa, commisurando le soglie dimensionali degli impianti al combustibile reperibile, nonché alle caratteristiche morfologiche del territorio regionale. Il meccanismo incentivante favorisce la produzione di energia elettrica, ma non prevede forme agevolate per il corretto utilizzo del calore di processo, utilizzabile per la produzione di vapore e acqua calda: anche al fine di perseguire gli indirizzi del PEAR, occorre quindi che il progetto sia integrato con un piano per il completo riutilizzo del calore. La potenza termica prevista, al di sotto dei 5 MW termici, comporta che il procedimento autorizzativo non con-

tempi una verifica di impatto ambientale: manca quindi un processo partecipato che apporti valore aggiunto alle scelte tecnologiche e localizzative e inneschi un meccanismo di condivisione del progetto. Tale problematica può essere risolta introducendo anche per questi impianti la procedura di verifica di impatto ambientale, di competenza delle Province territorialmente interessate. Ovviamente tale obbligo cessa per gli impianti che presentano una potenza installata inferiore a 200 KW, vale a dire a quella soglia che determina l'assoggettamento alla procedura autorizzativa di cui al d.lgs. 387/2003.

Infine, con l'articolo 37, è proposta la dichiarazione d'urgenza per rendere immediatamente efficaci le norme della legge finanziaria.

INDICE

- Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento
- Art. 2 - Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale
- Art. 3 - Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
- Art. 4 - Autorizzazioni di spesa
- Art. 5 - Cofinanziamento regionale
- Art. 6 - Variazioni di bilancio
- Art. 7 - Interventi comunitari
- Art. 8 - Collaborazione per l'iniziativa Adriatico-Ionica
- Art. 9 - Pubblicazione dei bandi di concorso
- Art. 10 - Modifica alla legge regionale 20/2001
- Art. 11 - Razionalizzazione della spesa per il personale
- Art. 12 - Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post terremoto
- Art. 13 - Attività organizzative per le elezioni regionali dell'anno 2010
- Art. 14 - Modifica alla legge regionale 12/2009
- Art. 15 - Esonero tassa regionale per universitari residenti in Abruzzo
- Art. 16 - Modifiche alla legge regionale 20/2003
- Art. 17 - Fondi di garanzia dei confidi
- Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 17/2001
- Art. 19 - Modifiche alla legge regionale 6/2005
- Art. 20 - Servizi assistenziali di competenza delle Province
- Art. 21 - Modifica alla legge regionale 20/2000
- Art. 22 - Fondo di rotazione per la progettazione
- Art. 23 - Acquisti in economia delle aziende del servizio sanitario regionale
- Art. 24 - Modifica alla legge regionale 11/2009
- Art. 25 - Fondo per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici
- Art. 26 - Alienazione di immobili regionali
- Art. 27 - Modifica alla legge regionale 71/1997 e 19/2007
- Art. 28 - Contabilità ambientale
- Art. 29 - Modifica alla legge regionale 31/2001
- Art. 30 - Fondo regionale anticrisi anno 2010
- Art. 31 - Risorse per i programmi regionali di internazionalizzazione
- Art. 32 - Modifiche alla legge regionale 35/2001
- Art. 33 - Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici
- Art. 34 - Servizio prestato da personale regionale
- Art. 35 - Riorganizzazione amministrativa
- Art. 36 - Impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse
- Art. 37 - Dichiarazione d'emergenza

Art. 1

(Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2010/2012, il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

- 1) previsione entrate, anno 2010:
euro 3.945.822.021,40;
- 2) previsione entrate, anno 2011:
euro 4.010.119.287,37;
- 3) previsione entrate, anno 2012:
euro 4.090.258.516,01.

Art. 2

(Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2001, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l'anno 2010 negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 3

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato per l'anno 2010, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 4

(Autorizzazioni di spesa)

1. Per l'anno 2010 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 5

(Cofinanziamento regionale)

1. Per l'anno 2010 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.

2. Per l'anno 2010 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a

carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.

Art. 6

(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:

- a) riscrivere le economie accertate, i recuperi e i rimborsi, nonché a variare le somme riscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;
- b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2010 e relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
- c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse al fine di consentire la gestione unitaria degli oneri del personale da parte della sola struttura amministrativa competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto ministeriale 5 marzo 2007, n. 17114 codificazione SIOPE.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire l'organizzazione dell'attività per le elezioni regionali dell'anno 2010.

4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2010, stanziato a carico dell'UPB 2.08.18 "Fondo anticrisi - corrente", la Giunta regionale può disporre, con la medesima modalità di cui al comma 1, variazioni compensative anche tra UPB diverse.

Art. 7

(Interventi comunitari)

1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di

ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero 2008/2010 - FEAGA - Piano d'azione regionale, è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo a sostegno degli interventi comunitari previsti dal piano di azione regionale fino ad euro 3.750.000,00.

2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico delle UPB 3.09.12 e 3.09.05, previste nello stato di previsione della spesa, e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell'UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell'entrata e, comunque, mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore.

3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l'esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi e ai fini della codificazione SIOPE di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale definisce, con proprie deliberazioni, il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti al comma 1.

Art. 8

(Collaborazione per l'iniziativa Adriatico-Ionica)

1. Per le finalità e limitatamente al periodo di Presidenza dello Stato italiano dell'iniziativa Adriatico-Ionica di cui all'articolo 13 della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), la Giunta regionale può conferire un incarico di collaborazione a personale della carriera diplomatica.

2. Il soggetto cui conferire l'incarico è nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Ministero degli affari esteri. Nella deliberazione di conferimento sono determinate, d'intesa con lo stesso Ministero, le modalità di collaborazione, le competenze da attribuire, il trattamento economico lordo spettante per la durata dell'incarico e le modalità della relativa corresponsione.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari all'attuazione di quanto disposto nel presente articolo nell'ambito delle disponibilità stabilite annualmente con legge finanziaria, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della l.r. 25/2008.

Art. 9

(Pubblicazione dei bandi di concorso)

1. I bandi dei concorsi pubblici indetti dall'Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale sono pubblicati esclusivamente nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti e alle aziende dipendenti dalla Regione.

Art. 10

(Modifica alla legge regionale 20/2001)

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) è sostituito dal seguente:

“4. Alle segreterie possono essere assegnati dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 o dipendenti di enti e aziende private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.”.

Art. 11

(Razionalizzazione della spesa per il personale)

1. Per sostenere i processi già avviati volti alla riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale e alla conseguente riduzione del contingente numerico dirigenziale, è confermato, a decorrere dall'anno 2009, lo stanziamento iniziale di euro 364.446,47, al netto degli oneri riflessi, nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

2. L'importo di cui al comma 1 confluisce stabilmente nelle risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 23 dicembre 1999 della separata area dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

3. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 le risorse di cui al comma 1 hanno trovato copertura nella UPB 2.07.01 “Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente” dei bilanci regionali dei singoli anni. Per l'anno 2010 le risorse trovano copertura nella medesima UPB. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con la legge finanziaria regionale.

4. L'indennità del personale regionale assegnato alla struttura indicata all'articolo 10, comma 1, della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), finanziata con le risorse di cui all'articolo 9, comma 3 bis, della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2010 della Regione. Legge finanziaria 2009), è cumulabile con la parte accessoria del trattamento economico spettante al medesimo personale, secondo la disciplina della contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

5. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale addetto alle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale e degli autisti, previsto dalla l.r. 8 agosto 1997, n. 54 (Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari), hanno carattere di certezza, stabilità e continuità e confluiscono tra quelle di cui all'articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003.

Art. 12

(Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post terremoto)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2006), come da ultimo modificato dall'articolo 34 della l.r. 37/2008, le parole: "fino al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "fino al termine del quinquennio previsto dall'articolo 2, comma 107, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008)".

Art. 13

(Attività organizzative per le elezioni regionali dell'anno 2010)

1. Al fine dell'organizzazione delle attività relative allo svolgimento delle elezioni regionali dell'anno 2010, secondo quanto previsto dalla l.r. 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), il personale della Regione è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 39 del CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 1° aprile 1999. Per la medesima finalità è altresì autorizzata l'assunzione straordinaria di personale a tempo determinato o mediante ricorso, in assenza di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

2. Le risorse finanziarie necessarie per l'applicazione del comma 1 non concorrono alle limitazioni di spesa fissate dall'articolo 1,

comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dall'articolo 76, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Alla copertura della relativa spesa si provvede con le risorse a carico delle UPB 1.03.14 "Fondo regionale per le spese elettorali - corrente" e 1.03.15 "Fondo regionale per le spese elettorali - investimento".

Art. 14

(Modifica alla legge regionale 12/2009)

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 26 maggio 2009, n. 12 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale), le parole: "dal contratto di servizio nella misura non superiore al 30 per cento della tariffa" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 24 della l.r. 45/1998".

Art. 15

(Esonero tassa regionale per universitari residenti in Abruzzo)

1. Per l'anno accademico 2009/2010 è concesso l'esonero dal pagamento della tassa di cui agli articoli 38 e seguenti della l.r. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), agli studenti universitari iscritti nelle università, nell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e negli istituti superiori di grado universitario del territorio regionale, residenti nei Comuni abruzzesi danneggiati degli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. Il rimborso per i pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge avviene a seguito di apposita domanda rivolta all'università e all'ente regionale per il diritto allo studio universitario.

Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 20/2003)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le associazioni, le

fondazioni o altri soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro”.

2. Dopo l'articolo 7 della l.r. 20/2003 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis - (Centri regionali di assistenza alle imprese).

1. Al fine di semplificare il rapporto tra l'amministrazione pubblica e le imprese, la Regione accredita i centri regionali di assistenza alle imprese, costituiti da soggetti privati e operanti a livello regionale, mediante l'iscrizione in un elenco tenuto dalla struttura organizzativa regionale competente.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'accreditamento di cui al comma 1 e per la vigilanza sui centri, nonché per l'affidamento ai centri accreditati di compiti istruttori e di certificazione che non comportano attività discrezionali.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

“3. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di crescita della competitività dei sistemi produttivi locali le Province, i Comuni, le Comunità montane e la società Sviluppo Marche s.p.a. di cui alla l.r. 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione società regionale di sviluppo).”.

4. Sono abrogati l'articolo 36 bis della l.r. 20/2003 e la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32 (Assestamento del bilancio per l'anno 1999).

5. Per l'anno 2010 la somma di euro 200.000,00 iscritta a carico della UPB 3.14.02 è finalizzata all'attivazione degli interventi previsti dall'articolo 16, comma 2, lettera i), della l.r. 20/2003, di cui alla tabella A.

Art. 17

(Fondi di garanzia dei confidi)

1. E' eliminato ogni vincolo di destinazione dei fondi di garanzia attivati a valere sulle Misure 1.3 del Docup. Ob. 2 Marche 1994/1996 e 1997/1999 e sulla Misura 2.1.3 del Docup. Ob. 5 Marche 1994/1999, allo scopo di consentire ai confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), l'attribuzione delle relative risorse al patrimonio, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).

Art. 18

(Modifiche alla legge regionale 17/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati), sono aggiunte, in fine, le parole: "e subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'articolo 5".

2. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 17/2001 sono soppresse le parole "edito dalla Regione Marche".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 17/2001 è aggiunto il seguente:

"4 bis. L'ente competente provvede a predisporre e ad aggiornare l'elenco dei tesserini rilasciati."

4. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

"1. L'esercizio della raccolta è subordinato al pagamento dei seguenti importi:

- a) euro 40,00 per permesso biennale ai residenti;
- b) euro 20,00 per permesso annuale ai residenti;
- c) euro 30,00 per permesso semestrale ai non residenti;
- d) euro 60,00 per permesso annuale ai non residenti."

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 17/2001 è inserito il seguente:

"1 bis. Il pagamento degli importi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'ente competente nel cui ambito territoriale ricade il Comune di residenza ovvero si effettua la raccolta. La ricevuta di versamento costituisce titolo di permesso valido su tutto il territorio regionale."

6. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

"4. Gli importi sono aggiornati annualmente con riferimento ai dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita."

7. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

"5. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive sono esentati dal versamento degli importi di cui al comma 1 se esercitano la raccolta nell'ambito del territorio degli stessi beni gravati da uso civico."

8. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 17/2001 le parole: "Le disponibilità del fondo di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le risorse derivanti dai permessi di raccolta di cui all'articolo 5".

9. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della l.r. 17/2001 sono soppresse le parole: "del fondo".

10. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, coloro che nella raccolta non osservino le norme della presente legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti, alle seguenti sanzioni amministrative, graduate sulla base della gravità dell'infrazione effettuata:

- a) coloro che esercitano la raccolta senza essere in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 4 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra euro 360,00 ed euro 1.400,00;
- b) coloro che esercitano la raccolta senza avere effettuato il versamento di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 260,00 ed euro 930,00, nonché al ritiro del tesserino in sede di accertamento. Il tesserino è consegnato all'ente che lo ha rilasciato, il quale provvede alla sospensione del titolo abilitativo per un periodo da sei mesi a un anno e alla successiva riconsegna subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'articolo 5;
- c) in tutti gli altri casi si applica la sanzione amministrativa compresa tra euro 80,00 ed euro 260,00."

11. Sono abrogati il comma 3 dell'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 17/2001.

Art. 19

(Modifiche alla legge regionale 6/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), dopo le parole: "Le modalità di governo e trattamento dei boschi" sono inserite le seguenti: " , ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani),".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 6/2005 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Fino all'approvazione della deliberazione di cui al comma 2, si applicano le disposizioni vigenti."

3. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 6/2005 sono soppresse le parole: "sentito il Comando stazione forestale competente per territorio".

4. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 6/2005 le parole: "La violazione a quanto disposto dalla Giunta regionale per i terreni vincolati ai sensi dell'articolo 1 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legisla-

zione in materia di boschi e di terreni montani) è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 600,00.” sono sostituite con le seguenti: “La violazione a quanto disposto ai sensi dell’articolo 11 è punita con le sanzioni previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale) e dal r.d.l. 3267/1923”.

5. Al comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 6/2005 le parole: “nell’ordinanza con cui viene ingiunto il pagamento, per la violazione dei quali” sono sostituite con le seguenti: “con apposita ordinanza, per la cui violazione”.

Art. 20

*(Servizi assistenziali
di competenza delle Province)*

1. Le funzioni assistenziali di cui all’articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono esercitate dalle Province in base alle disposizioni vigenti, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con i Comuni interessati.

Art. 21

(Modifica alla legge regionale 20/2000)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è inserito il seguente:

“3 bis. Non sono sottoposti alla verifica di congruità prevista dal comma 3 i progetti attuativi dei programmi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1988).”

Art. 22

(Fondo di rotazione per la progettazione)

1. È istituito per l’anno 2010 un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa, per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato) da sostenersi da

parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risultante dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Fermo restando il limite di popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa in base alla data di arrivo della relativa istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all'istanza del Comune con minor numero di abitanti.

3. Il contenuto dell'istanza è stabilito dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

4. I Comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1 nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.

5. L'anticipazione è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 4.

6. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

7. L'anticipazione è revocata qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento di concessione dell'anticipazione, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente, su motivata istanza dell'ente locale beneficiario.

Art. 23

(Acquisti in economia delle aziende del servizio sanitario regionale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende del servizio sanitario regionale adeguano i propri regolamenti sull'acquisizione in economia di beni e servizi alle disposizioni del regolamento regionale vigente in materia.

Art. 24

(Modifica alla legge regionale 11/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo), è inserito il seguente:

“1 bis. Fino alla costituzione dell'elenco di cui all'articolo 9, possono beneficiare delle antici-

pazioni del fondo di cui all'articolo 12 i soggetti dello spettacolo con riconoscimento ministeriale che operano stabilmente nel territorio regionale.”.

Art. 25

(Fondo per l'adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici)

1. La Regione persegue il tempestivo adeguamento e la messa a norma del patrimonio pubblico di edilizia scolastica, con particolare riferimento al rischio sismico mediante:

- a) il ricorso a ogni modalità e strumento atti a conseguire il pieno raggiungimento di tale obiettivo, comprese le forme alternative di finanziamento con la partecipazione di soggetti ed enti anche di natura privata;
- b) la partecipazione alla formazione e al finanziamento di piani o programmi per la messa a norma e in sicurezza degli edifici scolastici, promossi o da concordare con lo Stato, le Province e i Comuni.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione per il 2010 un apposito capitolo, a carico dell'UPB 4.26.04, denominata "Finanziamenti per la messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici", con una dotazione di euro 3.300.000,00 di cui alla tabella D allegata alla presente legge.

Art. 26

(Alienazione di immobili regionali)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, anche mediante trattativa privata, gli immobili di proprietà della Regione non più necessari all'esercizio delle funzioni istituzionali, destinati ad abitazione, attività produttiva o all'attività di associazione senza scopo di lucro. La cessione è effettuata a prezzo di mercato, desunto da apposita perizia tecnico-economica, con priorità per gli affittuari, concessionari o conduttori in atto dei beni medesimi.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, anche mediante trattativa privata, la struttura immobiliare ubicata nel Comune di Tolentino, già utilizzata per l'esercizio della formazione professionale alberghiera, ad un prezzo inferiore fino al 20 per cento a quello posto a base della gara del 23 aprile 2009.

Art. 27

(Modifiche alla legge regionale 71/1997 e 19/2007)

1. Il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal seguente:

“8. Il Comune versa, entro il 31 ottobre di ogni anno, parte del contributo e dell'eventuale penale come di seguito specificato:

- a) il 10 per cento alla Provincia, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge;
- b) il 40 per cento alla Regione, per attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree degradate, nonché per interventi atti a migliorare l'assetto idrogeologico.”.

2. Il riparto percentuale di cui al comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dall'anno 2010 sui contributi versati nell'anno medesimo in relazione al tipo e alla quantità del materiale estratto nell'anno 2009. Per i quantitativi scavati negli anni 2007 e 2008 e ferma restando la destinazione delle somme, si applicano le seguenti percentuali di riparto:

- a) 80 per cento al Comune;
- b) 15 per cento alla Provincia;
- c) 5 per cento alla Regione.

3. Le tariffe di cui al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 71/1997, come sostituito dall'articolo 24 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008), si applicano anche alle convenzioni già stipulate alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 19/2007 relativamente ai materiali estratti a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 24 della l.r. 19/2007.

Art. 28

(Contabilità ambientale)

1. A titolo sperimentale, la relazione allegata al rendiconto generale contiene un apposito paragrafo relativo alla riclassificazione della spesa in senso ambientale, da realizzare in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica secondo i criteri CEPA (Classification of Environmental Protection Activities) e CRUMA (Classification of Resource Use and Management Activities and expenditures).

Art. 29

(Modifica alla legge regionale 31/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), le parole: “la medesima proposta è

pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, unitamente alla relazione illustrativa che dà conto degli scenari finanziari ed economici di riferimento”.

Art. 30

(Fondo regionale anticrisi anno 2010)

1. Per l'anno 2010, il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 15.450.000,00 iscritti a carico dell'UPB 2.08.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

2. L'importo di cui sopra risulta così ripartito:

- a) euro 5.000.000,00 da destinare agli interventi a favore delle PMI;
- b) euro 1.000.000,00 da destinare ad interventi a favore delle famiglie con lavoratori licenziati, in mobilità e in cassa integrazione;
- c) euro 2.550.000,00 da destinare all'integrazione delle politiche sociali;
- d) euro 2.500.000,00 da destinare al sostegno dell'occupazione;
- e) euro 2.700.000,00 da destinare alla compensazione delle minori entrate degli ERAP conseguenti al blocco dei canoni ed alla manutenzione del patrimonio;
- f) euro 1.700.000,00 da destinare al rimborso dei ticket sanitari dei lavoratori licenziati, in mobilità e in cassa integrazione.

Art. 31

(Risorse per i programmi regionali di internazionalizzazione)

1. Le risorse del fondo unico regionale di cui all'articolo 20 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa), iscritte a carico del capitolo 31402901 del bilancio di previsione per l'anno 2010, sono destinate, nella misura del 5 per cento del loro ammontare complessivo, a integrazione dei programmi di attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale di cui alla l.r. 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale).

Art. 32

(Modifiche alla legge regionale 35/2001)

1. Dopo la lettera e ter) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), è aggiunta la seguente:

“e quater) ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) del d.lgs. 446/1997, con valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale non superiore a 5.000.000,00 di euro, operanti nelle attività economiche individuate dai codici Ateco 2007 nelle sezioni C, F, G, che incrementano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti misure:

- 1) almeno un lavoratore assunto se il valore della produzione netta non supera euro 500.000,00;
- 2) almeno due lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 500.000,00 ma non euro 1.500.000,00;
- 3) almeno tre lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 1.500.000,00 ma non euro 3.000.000,00;
- 4) almeno quattro lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 3.000.000,00 ma non euro 5.000.000,00.”.

2. All'alinea del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 le parole “a condizione che non sia aumentato rispetto all'anno precedente il tasso di premio per l'assicurazione INAIL da applicare ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000” sono soppresse.

3. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 è inserito il seguente:

“5 ter. La sospensione dalla maggiorazione di cui al comma 4, lettera e quater), non spetta se nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente e se il rapporto di lavoro cessa nello stesso periodo di imposta; il beneficio spettante compete se il posto di lavoro creato venga conservato per almeno due anni, ovvero almeno un anno nel caso di soggetti con valore della produzione fino a 500.000,00 euro;

ai fini del beneficio rilevano le nuove assunzioni effettuate dai soggetti passivi negli impianti ubicati nel territorio marchigiano. Per le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale.”

4. Le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 4, 4 bis, 5 e 5 bis della l.r. 35/2001, dall'articolo 1, comma 1, della l.r. 25/2003 e dall'articolo 25, comma 1, della l.r. 2/2006, si applicano alle condizioni e nei termini consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.

5. I soggetti che accedono alla sospensione dalla maggiorazione e alla riduzione di aliquota di cui rispettivamente ai commi 4, lettere a) ed e quater), e 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 inviano alla Regione una comunicazione dei dati rilevanti nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La mancata presentazione di tale documentazione entro i termini stabiliti comporta la decadenza dal beneficio.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applicano per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 33

*(Programma triennale
ed elenco annuale dei lavori pubblici)*

1. Ai sensi dell'articolo 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sono approvati il programma triennale 2010/2012 e l'elenco annuale 2010 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui alle schede n. 1, 2 e 3 della tabella F allegata alla presente legge.

Art. 34

(Servizio prestato da personale regionale)

1. Il periodo di servizio presso la Regione prestato anteriormente alla data di immissione in ruolo dal personale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. 29 agosto 1980, n. 52 (Modalità per la prima copertura dei posti vacanti nel contingente del ruolo unico regionale - I provvedimento) e all'articolo 3 della l.r. 25 gennaio 1983, n. 6 (Norme per il funzionamento

del centro regionale per i beni culturali) è riconosciuto ai fini pensionistici come rapporto di lavoro subordinato e regolarizzato, a domanda degli interessati, da presentare alla struttura regionale competente in materia di personale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante le disponibilità presenti nella UPB 2.07.01 del bilancio regionale.

Art. 35

(Riorganizzazione amministrativa)

1. La Giunta regionale predispone, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2010, 2011 e 2012, un piano per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto precedentemente al 1° gennaio 2008 mediante selezione pubblica con rapporto di lavoro a tempo determinato regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 è assunto a tempo indeterminato nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, con riserva pari ad almeno il 90 per cento dei posti occupati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale continua ad avvalersi del personale di cui al comma 1 fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.

Art. 36

(Impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e secondo quanto previsto dal Piano energetico ambientale regionale (PEAR), approvato con deliberazione 16 febbraio 2005, n. 175, gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse da autorizzare nel territorio regionale devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) capacità di generazione non superiore a 5 MW termici;
- b) autosufficienza produttiva mediante utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito regionale;
- c) utilizzazione del calore di processo, in modo da evitarne la dispersione nell'ambiente.

2. I progetti degli impianti di cui al comma 1 sono inseriti nell'allegato B2 alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale). Le Province effettuano la relativa procedura di verifica di impatto ambientale in base a quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia. Il provvedimento di VIA definisce le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio a carico del proponente, al fine di verificare gli impatti ambientali derivanti dalle opere approvate.

Art. 37

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI IL CUI FINANZIAMENTO
DI COMPETENZA ANNUALE E' RINVIATO ALLA LEGGE FINANZIARIA**

DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO 2010
Legge Regionale 27 giugno 1973, n. 15 Concessione di un contributo annuo all'Istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione nelle Marche	92.000,00
Legge Regionale 30 dicembre 1974, n. 52 Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali	450.000,00
Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 17 Legge dei lavori pubblici della Regione Marche	500.000,00
Legge Regionale 8 giugno 1983 n. 12. Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza.	119.144,95
Legge Regionale 13 agosto 1983 n. 23. Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana.	30.000,00
Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale	200.000,00
Legge Regionale 30 aprile 1985, n. 24 Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati o handicappati	266.000,00
Legge Regionale 18 aprile 1986, n. 9 Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna	50.000,00
Legge Regionale 29 ottobre 1988 n. 38 Norme in materia di Polizia Locale	90.000,00
Legge Regionale 5 novembre 1988, n. 43. Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione	9.549.200,00
Legge Regionale 23 aprile 1990 n. 25. Contributo annuale alla Associazione Italiana per il World Wildlife Fund, delegazione delle Marche per la gestione del Centro Recupero Selvatici.	15.000,00
Legge Regionale 26 aprile 1990, n. 43 Contributo annuale alla fondazione e al Centro Studi "Romolo Murri"	9.000,00
Legge Regionale 27 aprile 1990 n. 46. Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, già assistiti dalle amministrazioni provinciali, mediante l'erogazione di anticipazioni sulle rette di mantenimento agli istituti ospitanti	3.019,00
Legge Regionale 12 agosto 1991, n. 29. Erogazione di contributi ai comitati provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci.	36.000,00
Legge Regionale 23 gennaio 1992 n. 9. Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili.	225.000,00
Legge Regionale 19 luglio 1992, n. 29 Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica.	100.000,00
Legge Regionale 5 settembre 1992 n. 46. Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale.	267.930,00
Legge Regionale 27 gennaio 1993, n. 7. Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale.	429.000,00
Legge Regionale 27 dicembre 1994, n. 52. Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della l.r. 18 giugno 1987, n. 30 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico".	150.000,00
Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.	2.482.260,66
Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 17 Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi	50.000,00

DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO 2010
Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 20. Comitato d'intesa Regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle autonomie locali	27.000,00
Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 44. Rifinanziamento della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali".	3.903.837,91
Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 46. Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti.	250.000,00
Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 48. Disciplina del volontariato.	127.800,00
Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18. Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità	10.534.400,00
Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 28. Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio.	47.643,90
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38. Riordino in materia di diritto allo studio universitario.	8.721.749,00
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 39 Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni mobili o affreschi di interesse artistico e storico.	70.000,00
Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9. Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta Economica e della Programmazione settore agroalimentare (CEPA)	1.452.890,23
Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 15 Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	5.714.013,47
Legge Regionale 30 giugno 1997, n. 39. Interventi a favore dei marchigiani all'estero.	400.000,00
Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 47. Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative.	656.941,74
Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 48. Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto.	105.900,00
Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 51. Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale.	231.577,24
Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65. Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi.	120.000,00
Legge Regionale 1 dicembre 1997, n. 70 Interventi finanziari a favore delle Province	37.051,70
Legge Regionale 12 dicembre 1997, n. 72 Testo unico delle Leggi regionali concernenti: contributi di esercizio e di investimento per i trasporti pubblici locali	50.000,00
Legge Regionale 29 dicembre 1997, n. 75. Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali.	2.300.000,00
Legge Regionale 2 marzo 1998, n. 2. Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati.	470.800,00
Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 21 Interventi finanziari per il commercio	1.075.968,94
Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 22 Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino speditizzato	20.000,00
Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 30 Interventi a favore della famiglia.	1.147.500,00
Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45 Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche	68.195.000,00
Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 10 Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa	2.957.465,01
Legge Regionale 17 dicembre 1999, n. 35 Disposizione in materia di informazione territoriale e cartografia regionale	240.000,00
Legge Regionale 14 febbraio 2000, n. 7 Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica	36.000,00

DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO 2010
Legge Regionale 23 febbraio 2000, n. 12 Norme sulla speleologia	85.000,00
Legge Regionale 3 aprile 2000, n. 25 Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia	10.000,00
Legge Regionale 27 marzo 2001, n. 8 Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)	140.200,00
Legge Regionale 22 ottobre 2001, n.22 Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato	2.000.000,00
Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 27 Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.	42.500,00
Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 32 Sistema regionale di protezione civile	1.948.550,00
Legge Regionale 18 dicembre 2001, n.34 Promozione e sviluppo della cooperazione sociale	213.000,00
Legge Regionale 18 giugno 2002, n. 9 Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale	1.423.310,00
Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione	4.051.658,17
Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"	5.150.000,00
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 10 Intervento regionale in favore dell'Associazione per la formazione al giornalismo.	70.000,00
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11 Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne	213.064,31
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 12 Tutela delle risorze genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano	20.000,00
Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20 Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione	6.010.000,00
Legge Regionale 10 dicembre 2003, n. 23 Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari.	100.000,00
Legge Regionale 22 dicembre 2003, n. 27 Interventi regionali nel settore della zootecnia.	20.000,00
Legge Regionale 6 aprile 2004, n. 6 Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale	250.000,00
Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale.	130.000,00
Legge Regionale 28 aprile 2004, n. 8 Iniziative regionali per la celebrazione del sessantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione e per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati	47.500,00
Legge Regionale 28 aprile 2004, n. 9 Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale	250.000,00
Legge Regionale 13 maggio 2004, n. 11 Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura	585.000,00
Legge Regionale 13 maggio 2004, n. 12 Fusione dei Consorzi di Bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto	305.000,00
Legge Regionale 14 luglio 2004, n. 15 Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa.	3.098.509,68
Legge Regionale 24 novembre 2004, n. 24 Ordinamento del sistema fieristico regionale	50.180,53
Legge Regionale 25 gennaio 2005, n.2 Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro	79.000,00

DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO 2010
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n.6 Legge forestale regionale	953.100,00
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n.7 Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale	500.000,00
Legge Regionale 13 luglio 2005, n.18 Acquisizione tramite contratto di leasing di un immobile di Ancona da destinare a sede degli uffici della Giunta regionale	1.900.000,00
Legge Regionale 1 dicembre 2005, n.26 Istituzione della "Giornata delle Marche"	150.000,00
Legge Regionale 9 dicembre 2005, n.29 Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale	200.000,00
Legge Regionale 11 luglio 2006, n.8 Finanziamento alla società Aerdorica per la gestione dell'aeroporto di Falconara	3.060.574,00
Legge Regionale 11 luglio 2006, n.9 Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo	2.825.967,67
Legge regionale 12 giugno 2007, n.6 Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000	30.000,00
Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 3 Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18	42.200,00
Legge Regionale 29 aprile 2008, n. 8 Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale	47.500,00
Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 17 Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi	533.270,85
Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 18 Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali	4.697.173,29
Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale	174.000,00
Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 30 Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale	1.245.204,54
Legge Regionale 11 novembre 2008, n. 31 Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari	450.000,00
Legge Regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne	120.000,00
Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 7 Sostegno del cinema e dell'audiovisivo	300.000,00
Legge Regionale 3 aprile 2009, n. 11 Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo	5.900.000,00
Legge Regionale 23 giugno 2009, n. 14 Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.	194.240,73

RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE	RIFINANZIAMENTO 2010
Legge Regionale 19 novembre 1991, n. 34 Accelerazione dell'attuazione del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR) e coordinamento di leggi regionali riguardanti il territorio	50.000,00
Legge Regionale 5 settembre 1992, n. 45 Finanziamento dei programmi annuali di catalogazione dei beni culturali	40.000,00
Legge Regionale 5 settembre 1992, n. 46 Norme sulle procedure della programmazione regionale locale	90.000,00
Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 16 Istituzione del Servizio di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale dei Bambini Salesi di Ancona	10.000,00
Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 7 Rifinanziamento dell'articolo 50 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni per l'organizzazione dei servizi sociali e per la gestione dei relativi interventi nella regione	2.191.015,46
Legge Regionale 18 marzo 1997, n. 25 Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani	25.000,00
Legge Regionale 17 marzo 1998, n. 5 Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "verso la banca etica soc. coop. a r.l.", e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare	40.000,00
Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 23 Gestione dei diritti di reimpianto di vigneti	390.000,00
Legge Regionale 2 agosto 1999, n. 22 Deviazione del traffico pesante dalla strada statale 16 all'autostrada A14 nel periodo luglio-settembre 1999	300.000,00
Legge Regionale 24 luglio 2002, n. 11 Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità	350.000,00
Legge Regionale 12 maggio 2003, n. 7 Soppressione del Comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali. Semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali.	80.000,00

UPB	FINALITA'	AUTORIZZAZIONE 2010
10202	PER GLI ESPERTI ADDETTI AL GABINETTO DEL PRESIDENTE (ART. 24 - COMMA 3 - L.R. 15/10/01 N.20)	166.255,47
	PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	130.000,00
	PER CONTRIBUTI E SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE	109.982,26
	PER CONTRIBUTO AL CONSOLATO REGIONALE E/O CONSOLATO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA	23.750,00
10301	PER CONTRIBUTO AL CRAL REGIONE MARCHE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	40.000,00
10302	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI REGIONALI E PER GLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI	1.036.000,00
	PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI	96.000,00
	PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO	300.000,00
10304	PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER LO SVILUPPO DI PROCEDURE E PROGRAMMI PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA'	20.000,00
	PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI E DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER IL SERVIZIO E SVILUPPO DI INFORMATICA REGIONALE; ACQUISIZIONE E SVILUPPO PROCEDURE E PROGRAMMI	564.900,00
10305	PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO (DLGS 322/89 E LR 20/2001)	256.500,00
10307	PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A PERIZIE, PROGETTAZIONI DI OPERE, ACCATASTAMENTI, VISURE CATASTALI E SIMILARI COMMISSIONATE A SOGGETTI ESTERNI CHE SVOLGONO ATTIVITA' PROFESSIONALE - ARTT. 2222 E 2230 DEL C.C. -	30.000,00
	PER LA PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI REGIONALI	30.000,00
10308	PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE	5.850.000,00
	PER ACQUISTO IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI ENTI REGIONALI	6.500.000,00
10309	PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO	14.600,00
10310	PER PROMUOVERE RICERCHE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI REGIONALI ANCHE CON RICORSO A PROC. EX ARTT. 2222-2230 C.C. NONCHE' SPESE ADEGUAMENTO STRUMENTAZIONE E AMMODERNAMENTO SUPPORTI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE/SPESE - COSTI CERTIFICAZIONE BILANCIO (RATING)	300.000,00
10311	PER ONERI DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE VERTENZA MELIORBANCA	191.604,45
10314	PER IL FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE	3.500.000,00
10315	PER IL FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA INVESTIMENTO	500.000,00
10405	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO AL CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA - OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE	20.000,00
10501	PER IL COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LA LEGISLAZIONE (ART.30 L.R. 15/10/01 N.20)	120.000,00
10503	PER LE RIVISTE E NOTIZIARI DELLA GIUNTA REGIONALE (STAMPA, SPEDIZIONE, ED ALTRI ONERI CONNESSI) NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	403.453,83
	PER LA CONVENZIONE CON L'ANSA ED ALTRE AGENZIE DI STAMPA NAZIONALI	185.000,00
	PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE	164.000,00
10601	PER CONTRIBUTO ALLE PROVINCE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE - ANNO 2007	360.000,00
10602	PER INTERVENTI REGIONALI PER LE COMUNITA' MONTANE - INVESTIMENTI 2008	137.000,00
20701	PER MANODOPERA A TEMPO DETERMINATO	160.000,00
20704	PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI DI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE E PER AZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA	547.380,00
	PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE	70.000,00
	PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA	15.000,00

UPB	FINALITA'	AUTORIZZAZIONE 2010
20806	PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DEL GETTITO TASSA AUTOMOBILISTICA	8.700.000,00
20810	PER AGGI PER L'ESAZIONE DEI TRIBUTI, ED ALTRI ONERI ACCESSORI	15.000,00
	PER LA CONVENZIONE PRA E DTT PER SERVIZI INERENTI LA TASSA AUTO	200.000,00
	PER IL BANDO DI GARA EUROPEO RELATIVO ALLA TASSA AUTO	100.000,00
	PER IL CONTROLLO E LA RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA (D.M. 418 DEL 25/11/1998)	400.000,00
	PER L'ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TASSA AUTO E ALTRI TRIBUTI	300.000,00
20815	PER IL FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - CORRENTE - SPESA OBBLIGATORIA	2.800.000,00
20816	PER IL FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - INVESTIMENTO - SPESA OBBLIGATORIA	2.000.000,00
30901	PER RIMBORSO DI RATE ALL'ISMEA PER MUTUI RELATIVI ALLA PROPRIETA' COLTIVATRICE	381.712,20
	PER RESTITUZIONE A PRIVATI DI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI	1.253,53
	PER I SERVIZI FORNITI DAI C.A.A. (CENTRI ASSISTENZA AGRICOLA)	400.000,00
	PER CONTROLLI VITIVINICOLI SUGLI USI ALTERNATIVI ALLA DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI	10.000,00
30905	PER IL SOSTEGNO DELLA VENDITA DIRETTA E CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI DI ORIGINE REGIONALE	200.000,00
30907	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEARS	150.000,00
	PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO PER LE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE - L.R. 11/95 -	214.000,00
30908	PER IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRESSO LA BANCA DELLE MARCHE	500.000,00
	PER IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRSSO LA BANCA POPOLARE	300.000,00
30910	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI RIPATRANSONE PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MATTATOIO COMUNALE	100.000,00
31001	PER IL FONDO TARIFFARIO INERENTE L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI	200.000,00
	PER CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER SPESE DERIVANTI DAL PAGAMENTO IVA DI PROGRAMMI COMUNITARI	600.000,00
31002	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER GLI INVESTIMENTI CONCERNENTI STRUTTURE, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E MACCHINARI DEI VIVAI FORESTALI	52.377,14
	PER CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA RICOSTRUZIONE DEI BOSCHI A DOMINANZA DI FAGGIO CON ABIES ALBA NELL'APPENNINO TOSCO-MARCHIGIANO	200.000,00
31004	PER IL CONCORSO INTERESSI SU MUTUI E PRESTITI PER CALAMITA' NATURALI EX LEGGE 185/92	25.500,00
31105	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEP	20.000,00
31201	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROVINCIA DI PESARO URBINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL LUOGO DELL'ABITARE"	80.000,00
31205	PER LA REDAZIONE DI STUDI, RICERCHE E PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE E PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA AMBIENTALE	20.000,00
31401	PER L'OPERATIVITA' DELLA SVIM SPA	120.000,00
	PER LA GESTIONE FINANZIARIA E RICAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE PER CONTO DELLA REGIONE MARCHE	150.000,00
31407	PER ATTIVITA' COLLEGATE ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ATTIVITA' GIOVANILI E SPORT	80.000,00
31603	PER CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ENTE REGIONALE PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO	8.209,80
	PER PUBBLICAZIONE, CONVEGNI E INDAGINI NEL SETTORE COMMERCIO, NONCHE' STUDI, RICERCHE, MANIFESTAZIONI, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	7.200,00

UPB	FINALITA'	AUTORIZZAZIONE 2010
31605	PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	300.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI A FAVORE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE, PROMOZIONE ALL'ESTERO E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MARCHE	800.000,00
31804	PER CONTRIBUTI IN FORMA ATTUALIZZATA IN CONTO INTERESSI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE	337.031,88
32003	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'	42.000,00
	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI E GLI ADEMPIMENTI DI CUI AI PUNTI 3, 4 E 5 ART. 8 DEL CCNL DEL COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO DEL MOBBING	42.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA PIENA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA' IN PARTICOLARE PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI SUL LAVORO, SULLA FORMAZIONE ED AL SOSTEGNO DI SISTEMI DI CONCILIAZIONE DI VITA E DI LAVORO	100.000,00
32103	PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA E DELLA POLITICA DI INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI D'ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO	250.000,00
42201	PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 334/99 - DEL D.M. 09/05/2001 E CONTROLLI INTEGRATI	100.000,00
	PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	300.000,00
	PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SIRA CON I DATI DEL SIT AERCA	10.000,00
	PER AZIONI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DI CUI AL D.LGS 112/98	100.000,00
	PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	65.000,00
	PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	20.000,00
42202	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER INTERVENTI DI ENERGIA RINNOVABILE ED EFFICIENZA ENERGETICA	587.413,20
42204	PER TRASFERIMENTI AI COMUNI FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO FIO	50.000,00
	PER AZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI	150.000,00
	PER MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ILLUMINAZIONE DEI PORTI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE, DELLE ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE E DI PULIZIA, ESCAVAZIONE DEI PORTI DI 2' CATEGORIA DALLA SECONDA ALLA QUARTA CLASSE DEGLI APPRODI TURISTICI	1.000.000,00
	PER CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE FUNZIONI DELL'ARPAM IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE	50.000,00
42205	PER L'ADEGUAMENTO DEL PIANO PAESAGGISTICO AL CODICE DEL PAESAGGIO E PER L'OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO - D.LGS 42/2004	40.000,00
42301	PER ANALISI BACINI IDROGRAFICI E RILEVAMENTO QUALITA' DEI CORPI IDRICI - ARTT. 118 E 120 D.LGS. 152/06	100.000,00
42304	PER IL COFINANZIAMENTO DI INTERVENTI DELL'APQ INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ECONOMIE PTTA 1994/1996	57.186,00
42305	PER LA GESTIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO E PER INTERVENTI NEL SETTORE DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE, IDRICHE ED AMBIENTALI	400.000,00
42306	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLE ACQUE E RECUPERO AREE DEGRADATE - ART. 17 COMMA 8, LETT. B) LR 71/97 SOSTITUITO DALL'ART. 24 COMMA 1 L.R. 19/2007	50.000,00
	PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISANAMENTO E DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI - ARTT. 133 E 134, DLGS 3/4/2006, N. 152 - TRASF. ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	120.000,00
42502	PER CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA NATURALISTICO REGIONALE	121.000,00
42504	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MOMBAROCIO PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA PROGETTO DI RECUPERO AREA BOSCHIVA DEL CONVENTO "SANTUARIO DEL BEATO SANTE"	50.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FANO PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA	50.000,00
42505	PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE - QUOTA CORRENTE	30.000,00
42506	PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE - QUOTA INVESTIMENTO	50.000,00

UPB	FINALITA'	AUTORIZZAZIONE 2010
42601	PER ANTICIPAZIONI AI COMUNI PER LE SPESE DI PROGETTUALITA' DELLE OPERE PUBBLICHE E DI PIANI	500.000,00
42602	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI URBINO PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DELLO STADIO MONTEFELTRO	350.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TRIBUNA DELLA PISTA DI ATLETICA E SUE PERTINENZE	56.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI APECCHIO PER IL RIPRISTINO DELL'AMBULATORIO E DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IN FRAZIONE VALDARA	40.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI JESI PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELLO STADIO "P. CAROTTI"	44.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI URBINO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO TENNISTICO	250.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO PER IL RECUPERO DELL'AREA DETTA EX TIRO A SEGNO	130.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SENIGALLIA PER INTERVENTI DI RESTAURO DELLA BASILICA	120.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI GAGLIOLE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI RIPOSO	260.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CORRIDONIA PER INTERVENTI URGENTI	200.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MOMBAROCCIO PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CINTA MURARIA DEL CENTRO STORICO	400.000,00
42603	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SOSTEGNO PAGAMENTO CANONI DI LOCATIVI DEI CITTADINI MENO ABBIENTI	1.500.000,00
	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA PROGETTAZIONE DI AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE ART. 14 LR 16/05	50.000,00
42604	PER CONTRIBUTI PLURIENNALI IN C/INTERESSI PER INTERVENTI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA, DIRETTA A COSTRUZIONE NUOVE ABITAZIONI E RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (ART. 1 LETT. B LEGGE 457/78 E ART. 1 COMMI 10, 11, 13 D.L. 9/82)	181.000,00
	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.500.000,00
42701	PER STAMPA E DEFINIZIONE ORARIO REGIONALE INTEGRATO DEL TRASPORTO SU ROTAIE E SU GOMMA, REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI (L.R. 21.07.92 N. 31 ART. 1)	30.000,00
	PER CONTRIBUTI STRAORDINARI AI COMUNI MARCHIGIANI PARTECIPANTI AL PROGETTO MMOVE PER IMPLEMENTARE ED INTEGRARE LE INIZIATIVE DI MOBILITA' SOSTENIBILE	300.000,00
	PER CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOBILITA' COLLETTIVA SOSTENIBILE	400.000,00
	PER CONTRIBUTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA WEB PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DELL'ORARIO REGIONALE TPL GOMMA E FERROVIA	20.000,00
	PER MOBILITA' COLLETTIVA DIPENDENTI REGIONALI	110.000,00
	PER ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONFERENZE E CONSULENZE IN MATERIA DI TPL	15.000,00
42702	PER TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA RICONOSCIUTA A VARIE CATEGORIE DI UTENTI	10.000,00
	PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI	2.650.000,00
	PER L'ACQUISIZIONE DI SOFTWARE PER UN SISTEMA WEB PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DELL'ORARIO REGIONALE TPL GOMMA - FERROVIA	10.000,00
	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE IMPRESEZIATE	200.000,00
	PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI - TRASFERIMENTO AI COMUNI	350.000,00
42703	PER CONVEGNI, SEMINARI E PUBBLICAZIONI ATTINENTI LE COMPETENZE DEL SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO	20.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROVINCIA DI PESARO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA PEDEMONTANA LUNANO-SAN MARINO	150.000,00

UPB	FINALITA'	AUTORIZZAZIONE 2010
42704	PER LA COPERTURA DEGLI ONERI PER L'ADESIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA' INTERPORTO MARCHE - SVIM	1.000.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI COMUNI DI MONTECOSARO E MACERATA PER LA REALIZZAZIONE DI SOTTOPASSI FERROVIARI	471.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MASSIGNANO PER LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO	200.000,00
	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART. 3, DELLA LEGGE 122/89	1.397.764,63
52801	PER CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI TUBERCOLOTICI NON ASSISTITI DALL' INPS (ART. 5, LEGGE 4.3.1987, N. 88)	5.000,00
52803	PER LA MEDICINA SPORTIVA E DISABILI	30.000,00
	PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE CONCERNENTI LE ISPEZIONI ED I CONTROLLI VETERINARI E DI SICUREZZA ALIMENTARE	64.882,21
	PER ANTICIPAZIONI PER GLI INDENNIZZI AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI - L. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI	2.300.000,00
52805	PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO	30.000,00
52907	PER INTERVENTI A FAVORE DEI PRECARI DELLA SCUOLA	300.000,00
	PER L'ATTUAZIONE DEL TITOLO III D.LGS 226/2005 - OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DIRITTO-DOVERE	350.000,00
52908	PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELL'UNIVERSITA' DI ANCONA	300.000,00
53003	PER I RIMBORSI ALL'ASUR DELLE QUOTE COMPETENTI DEI COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITA' CIVILE	500.000,00
53007	PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI ANCONA PER LA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO REGIONALE PER LE DONNE MALTRATTATE	20.000,00
	PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ECONOMIA SOLIDALE	5.000,00
	PER IL FONDO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	100.000,00
	PER L'OSSERVATORIO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI	42.500,00
	PER L'ATTIVITA' DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	85.200,00
	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA PENITENZIARIA E POST PENITENZIARIA	42.600,00
	PER IL CONTRIBUTO REGIONALE AL COMUNE DI MACERATA PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI A SOSTEGNO DEI MALATI DI ALZHEIMER	120.000,00
53101	PER CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ALL'ISTITUTO MUSICALE PERGOLESI	150.000,00
53103	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE CELEBRAZIONI DEL 3° CENTENARIO DELLA NASCITA DI GIOVAN BATTISTI PERGOLESI	300.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI URBINO PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENNALE DELL'INIZIATIVA "FESTA DELLO STUDENTE - 2010"	50.000,00
53104	PER IL CONCORSO NELLE SPESE NECESSARIE AL RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE DEL CENTRO PASTORALE COLLE AMENO QUALE SEDE DEL COMITATO ORGANIZZATORE DEL GRANDE EVENTO "CONGRESSO EUCHARISTICO NAZIONALE"	500.000,00
53105	PER INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	100.000,00
53106	PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DESTINATI ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	200.000,00
53201	PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRI DI SCI (L.R. 4/96 - ART.26)	45.000,00

UPB	DESCRIZIONE	COFINANZIAMENTO 2010
30905	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	93.668,14
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	47.725,35
31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	210.000,00
31704	SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI - INVESTIMENTO	96.700,00
42204	PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - INVESTIMENTO	4.170.000,00
42302	PIANI, PROGRAMMI TUTELA ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI - INVESTIMENTO	178.800,00
42304	RISANAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO; PREVENZIONE RISCHIO TECNOLOGICO - INVESTIMENTO	57.186,00
42604	EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO	3.300.000,00
42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	1.900.000,00

UPB	DESCRIZIONE	COFINANZIAMENTO 2010
30905	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	150.000,00
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	8.200.000,00
30912	MIGLIORAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI E SELVICOLTURA - INVESTIMENTO	3.600.000,00
31105	PESCA E ACQUACOLTURA - CORRENTE	107.073,60
31106	PESCA E ACQUACOLTURA - INVESTIMENTO	270.136,60
31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	303.867,21
31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	5.324.239,25
31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	96.690,00
32101	FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORRENTE	3.816.984,00
42603	EDILIZIA RESIDENZIALE - CORRENTE	59.092,00

TABELLA F

**Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2010/2012
DELL'AMMINISTRAZIONE Regione Marche**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	11.000.000,00	18.610.321,10	18.000.000,00	47.610.321,10
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
Altro (1)	6.250.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	28.250.000,00
Totali	19.550.000,00	28.610.321,10	30.000.000,00	78.160.321,10

Note:

(1) Compresa la cessione di immobili

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2010/2012
DELL'AMMINISTRAZIONE Regione Marche**

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.n e (2)	CODICE ISTAT			Tipologia (3)	Categori a (3)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione immobili S/N (4)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale		Importo	Tipologia (5)
1		011	041	044	09	A01 04	Implementazione e barriera sommersa Casteldimezzo Monte Castellaro	300.000,00			300.000,00	N	0,00	
2		011	042	006	01	A05 30	Realizzazione Struttura Ospedaliera area metropolitana a sud di Ancona.	15.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	N	0,00	
3		011	043	053	05	A05 11	Recupero Teatro Vaccaj di Tolentino (MC) a seguito di evento calamitoso.	1.000.000,00	1.799.321,10		2.799.321,10	N	0,00	
4		011	042	017	05	A05 11	Recupero Eremo loc. Sasso Valleremita di Fabriano.	1.000.000,00	1.811.000,00		2.811.000,00	N	0,00	
5		011	043	043	07	A01 04	Riallineamento scogliere Potenza Picena.	1.250.000,00			1.250.000,00	N	0,00	
6		011	042	000	07	A01 04	Manutenzione straordinaria del litorale del Passetto di Ancona.	500.000,00			500.000,00	N	0,00	
7		011	042	000	07	A01 04	Manutenzione straordinaria del litorale di Portonovo di Ancona.	500.000,00			500.000,00	N	0,00	
TOTALE								19.550.000,00	28.610.321,10	30.000.000,00			0,00	

Note:

- (1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della Legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (5) Vedi Tabella 3.

**SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2010/2012
DELL'AMMINISTRAZIONE Regione Marche**

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm. ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITA' (3)	Conformità		Priorità (4)	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)	Tempi di esecuzione	
			Nome	Cognome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
	8000863042001220100001	Implementazione barriera sommersa Casteldimezzo Monte Castellaro	Giacomo	Candi	300.000,00	300.000,00	COP	N	N	1	PP	2°/2010	4°/2010
	8000863042001220100002	Realizzazione Struttura Ospedaliera area metropolitana a sud di Ancona.	Mario	Pompei	15.000.000,00	70.000.000,00	MIS	S	S	1	PP	3°/2010	4°/2013
	8000863042001220100003	Recupero Teatro Vaccaj di Tolentino (MC) a seguito di evento calamitoso.	Mario	Pompei	1.000.000,00	2.799.321,10	CPA	S	N	1	PP	1°/2010	3°/2012
	8000863042001220100004	Recupero Eremo loc. Sasso Valleremita di Fabriano.	Mario	Pompei	1.000.000,00	2.811.000,00	CPA	S	S	1	PP	1°/2010	3°/2012
	8000863042001220100005	Riallineamento scogliere Potenza Picena.	vincenzo	marzialetti	1.250.000,00	1.250.000,00	CPA	N	N	1	PP	1°/2010	2°/2010
	8000863042001220100006	Manutenzione straordinaria del litorale del Passetto di Ancona.	vincenzo	marzialetti	500.000,00	500.000,00	CPA	N	N	1	PP	1°/2010	2°/2010
	8000863042001220100007	Manutenzione straordinaria del litorale di Portonovo di Ancona.	vincenzo	marzialetti	500.000,00	500.000,00	CPA	N	N	1	PP	1°/2010	2°/2010
TOTALE					19.550.000,00								

Note:

(1) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.

(4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4